

N. 00484/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00783/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 783 del 2013, proposto da:

San Carlo Borromeo s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Faranda, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazza S. Pietro in Gessate, 2

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Ruggero Meroni, Irma Marinelli, Anna Maria Pavin, Donatella Silvia, Maria Sorrenti e Anna Tavano, domiciliato in Milano, Via Andreani, 10

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del direttore del settore gestione occupazione suolo pubblico, emesso in data 8.3.2013, avente ad oggetto “revoca della concessione attiva PG 9890.522/2000”; degli artt. 7, comma 2 e 14.1 lett. e) del regolamento comunale relativo alle occupazioni di suolo e spazio pubblico, nonché per il risarcimento del danno derivante dall'impugnato provvedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2013 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale

Rilevato:

- che, in linea generale, l'area destinata all'installazione di tavolini e sedie sia da ritenersi supplementare all'originaria superficie commerciale e, pertanto, non essenziale ai fini dell'ordinaria conduzione dell'attività (cfr. TAR Lombardia – Milano, sez. I, ordinanza 24 agosto 2012, n. 1175);

- che, tuttavia, nel caso di specie appare incontestato ai sensi dell'art. 64, comma 4 del codice del processo amministrativo, che non risulta essere mai stata contestata, alla società ricorrente, alcuna condotta tassativamente prevista dall'art. 14.1 del citato regolamento per l'adozione di un eventuale provvedimento di revoca della concessione (uso diverso del suolo pubblico; sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, difformità degli impianti tecnologici; nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose; disturbo alla quiete pubblica; contrasto con il piano di zona);

- che la concessione per l'occupazione di suolo pubblico è soggetta ad un potere di valutazione dell'interesse pubblico (cfr. TAR Lombardia – Milano, sez. I, 29 maggio 2012, n. 1474; id., sez. IV, 23 gennaio 2009, n. 208; id., sez. IV, 12 novembre 2007, n. 6242);

- che tale principio sarebbe seriamente compromesso ove la revoca della concessione conseguisse, come nella specie, alla mera ricezione dell'atto di ritiro del nulla - osta da parte del titolare del negozio adiacente, peraltro caratterizzato da motivazione generica (*“la presenza degli elementi occupazionali costituisce grave pregiudizio all'attività della succitata società Kiko s.r.l.”*);
- che resta, in ogni caso, impregiudicata la possibilità di individuare – come del resto è accaduto in occasione della ripermetrazione dell'area di occupazione in data 30.7.2010 – soluzioni di contemperamento dei reciproci interessi commerciali degli esercenti coinvolti;
- che si ravvisa un pregiudizio grave ed irreparabile, costituito dalle paventate ripercussioni di carattere occupazionale, ove fosse ridotta la capacità di offerta al pubblico in termini di coperti disponibili;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

accoglie la domanda di sospensione cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18.12.2013.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Dario Simeoli, Primo Referendario

Angelo Fanizza, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)